

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 28-8593

**Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL CN1 entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta revoca del medico di assistenza primaria.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 33, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

preso atto della deliberazione n. 49 del 12 febbraio 2019, a firma del Direttore Generale dell'ASL CN1 (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che:

a) con Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 28 è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

in conseguenza di tale atto a far data dal 1° gennaio 2019 il Comune di Castellar si estingue per fusione per incorporazione nel Comune di Saluzzo che succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ente estinto, come confermato all' ASL CN1 dal Comune di Saluzzo con nota prot. n. COMSAL/0043579 del 28.12.2018;

in conseguenza di tale fusione ed incorporazione il Comune di Castellar non esiste più come soggetto giuridico e, pertanto, va eliminato dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale unico della Medicina Generale del Distretto Nord Ovest;

b) con Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 27 è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca con decorrenza dal 1° gennaio 2019, come confermato dal Comune di Valmala con nota prot. n. 1932 del 27 dicembre 2018;

in conseguenza di tale fusione per incorporazione il Comune di Valmala non esiste più come soggetto giuridico e, pertanto, va eliminato dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale unico della Medicina Generale del Distretto Nord Ovest;

dato atto che attualmente l'ambito territoriale unico del Distretto Nord Ovest risulta composto dai Comuni qui di seguito indicati:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Castellar - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambaasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostana - Paesana - Pagno - Piasco - Polonghera - Pontechianale - Revello - Riffreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Valmala - Venasca - Verzuolo

preso atto che nella menzionata deliberazione aziendale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, viene proposta -a

seguito della fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo e della fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca- la sottodescritta definizione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria dell'ASL CN1:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostanta - Paesana - Pagno - Piasco - Polonghera - Pontechianale - Revello - Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Venasca - Verzuolo

considerato che le menzionate modifiche relative all'assetto territoriale dell'ASL CN1 comportano la necessità di definire gli ambiti territoriali della medesima in quanto trattasi di provvedimento costitutivo di competenza regionale ai sensi dell'art. 33, comma 3, ACN MMG;

visto l'art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l'art. 33 dell'ACN MMG;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell'ACN MMG, la seguente definizione degli ambiti territoriali di scelta/revoca per l'Assistenza primaria, afferente l'ambito territoriale unico del Distretto Nord-Ovest dell'ASL CN1 con i sottoelencati Comuni:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostanta - Paesana - Pagno - Piasco - Polonghera - Pontechianale - Revello - Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Venasca - Verzuolo

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)